

# **TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

## **GUIDA PER IL CONTRIBUENTE**

Rivolgersi presso l'Ufficio Tributi o l' U.R.P. per :  
domanda di iscrizione, variazione, cancellazione, esenzione o riduzione.  
Rivolgersi presso l'Ufficio Tributi per :  
domande di sgravio o rimborso.

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ❖ <b>Chi deve pagare</b>               | ❖ <b>Riduzioni</b> |
| ❖ <b>Quando presentare la denuncia</b> | ❖ <b>Esenzioni</b> |
| ❖ <b>Come si paga</b>                  | ❖ <b>Rimborsi</b>  |
| ❖ <b>Quanto si deve pagare</b>         | ❖ <b>Ricorsi</b>   |

### **Chi deve pagare**

La tassa è dovuta da chiunque occupa o utilizza locali e aree scoperte adibiti a qualsiasi uso.

Sono quindi tenuti al pagamento tutti coloro che usano o hanno a disposizione una casa, un negozio o qualsiasi immobile, o chiunque usufruisca di una occupazione di suolo pubblico.

### **Quando presentare la dichiarazione**

Entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di un immobile, il contribuente deve presentare, presso l'Ufficio competente, una dichiarazione relativa ai locali e aree assoggettabili alla tassa, usando un apposito modulo in distribuzione presso gli stessi uffici.

La dichiarazione viene presentata una sola volta ed è quindi valida anche per gli anni successivi, purché non cambino le condizioni iniziali.

Altrimenti il contribuente dovrà dichiarare ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e alla destinazione, usando le stesse modalità ed entro gli stessi termini della dichiarazione originale.

**Va presentata dichiarazione anche quando cessa l'occupazione o l'uso di locali ed aree avvenuta nel corso dell'anno.** La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio e di residenza.

### **Quanto si deve pagare.**

L'importo della tassa varia in base alla superficie e all'uso a cui l'immobile è destinato. A seconda della categoria è rapportata una diversa tariffa al metro quadrato.

### **Come si paga**

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge e, comunque:
  - a) entro il termine massimo indicato nell'avviso di pagamento o della cartella, direttamente presso il Concessionario SE.RI.T. S.p.A. in Via Pecorelli, n. 34;
  - b) il più presto possibile, se si sceglie di pagare presso gli Uffici postali.

2. La ripartizione del carico tributario fino ad otto rate è ammessa soltanto:

- su istanza scritta del contribuente;
- per gravi motivi, che comunque escludono il pericolo di perdita del credito;
- se il debito riguarda esclusivamente tributi arretrati;

ed è imposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco, nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

## Riduzioni

1) **del 30%** per abitazioni con unico occupante sia esso residente o domiciliato nel Comune, per motivi di lavoro o studio, purché quest'ultima condizione risulti da apposita autocertificazione.

La riduzione è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con la decorrenza posta dall'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni di legge ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'abitazione utilizzata dall'unico occupante non abbia una superficie complessiva inferiore a mq. 40;
  - b) qualora l'unico occupante sia proprietario o usufruttuario di più unità immobiliari nel Comune di Orvieto, non locate, la riduzione viene concessa solo per l'abitazione principale;
- 2) **del 30%** per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo, con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, ed ubicata in zona servita ai sensi del precedente art. 13.

## Altre agevolazioni

1) In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/93 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) **esenzione totale** per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune o dall'Azienda U.S.L. limitatamente alla funzioni ad esse delegate con delibera di C.C. n. 10 del 26/01/2000, per i locali direttamente abitati con esclusione di quelli eventualmente sub-affittati;
- b) **esenzione totale** per i nuclei familiari titolari di soli redditi derivanti da pensione il cui importo lordo non superi £. 12.000.000 (pari a € 6197.48 ) e a condizione che non venga svolta alcuna attività lavorativa anche se non produttiva di reddito. E' escluso dal computo del reddito quello derivante dal possesso della casa abitata e delle eventuali pertinenze o accessori, anche se distintamente iscritte in Catasto (per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina posti a servizio durevole di un bene principale, ubicato nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o collocato in zona limitrofa, appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7);
- c) **esenzione totale** per i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'Istituzione;
- d) **la tassa è ridotta del 50%** relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche di istruzione pubbliche e parificate;
- e) **la tassa è ridotta del 15%** a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato a partire dal bimestre solare successivo alla presentazione della domanda stessa ed a condizione che questi dimostri di averne

diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/93

Nel caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare l'**80%** della stessa.

## **Sgravi e rimborsi**

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

## **Ricorsi**

Contro l'avviso di accertamento o la cartella di pagamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Terni, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 472/97 e degli artt. 16, 18, 19, 20 e 21 del D. Lgs. n. 546/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il ricorso, redatto su carta legale, dovrà essere così indirizzato:

“Alla Commissione Provinciale Tributaria di Terni”, Viale Bramante, 39-05100 TERNI  
e dovrà essere notificato all'Ufficio Tributi del Comune scrivente, mediante una delle seguenti modalità:

- 1) consegna diretta presso gli uffici comunali;
- 2) a mezzo raccomandata A.R. con plico, senza busta;
- 3) a mezzo ufficiale giudiziario, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del C.P.C.

Entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del ricorso all'Ufficio Tributi del Comune scrivente, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio presentando direttamente presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Terni, per il deposito:

- copia del ricorso timbrata per ricevuta dal Comune, comprensiva di fotocopia dell'avviso di accertamento (nel caso abbia presentato ricorso con le modalità 1);
- copia del ricorso corredata di ricevuta di ritorno postale, comprensiva di fotocopia dell'avviso di accertamento (nel caso abbia presentato ricorso con le modalità 2)
- copia del ricorso con relata di notifica dell'Ufficiale Giudiziario, comprensiva di fotocopia dell'avviso di accertamento (nel caso abbia presentato ricorso con le modalità 3).

Per i ricorsi il cui importo superi i 2.582,28 Euro (escluse sanzioni e interessi) è necessaria l'assistenza di un legale.

Qualora il contribuente riscontri danno grave e irreparabile dal pagamento delle somme pretese dall'Ente, può essere richiesta la sospensione dell'atto impugnato con apposita istanza o all'interno del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 546/92.